



Comune di Roncobello

Provincia di Bergamo

Via Barghetto, 25 - 24010 Roncobello (BG) - Telefono 0345-84047 Fax 0345-84453
Cod. Fiscale 85001490169 - Partita Iva 00672670163
E-mail: info@comune.roncobello.bg.it
PEC: comune.roncobello@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E GRUPPI DI VOLONTARIATO

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad Associazioni, Enti o Gruppi da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dall'art. 12 della Legge 241/90 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di fini di utilità sociale per la comunità.

ART. 2 FINALITA'

Il Comune di Roncobello, quale ente esponente della comunità locale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche nel limite delle proprie disponibilità di bilancio favorisce la coesione e lo sviluppo della comunità locale stessa, ed in particolare il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori:

- tutela dei valori storici e della tradizione locale;
- tutela dei valori di aggregazione sociale e valorizzazione dei legami umani e solidali all'interno della comunità locale;
- tutela e valorizzazione e promozione del territorio;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- promozione della cultura e dello spettacolo;
- promozione delle attività sportive ed educative;
- promozione delle attività artistiche;
- promozione e tutela dei valori di solidarietà, pace, democrazia;
- promozione e tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

TITOLO SECONDO TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 3 CONTRIBUTI

I contributi sono erogazioni economiche con le quali l'Amministrazione Comunale sostiene l'attività svolta dalle realtà della società civile che siano riconducibili ai fini propri dell'Ente così come meglio evidenziati al precedente articolo 2.

Il contributo ha quale finalità quella di sostenere e rafforzare l'azione delle realtà operanti sul territorio che perseguono obiettivi d'interesse generale comuni all'Amministrazione Comunale e che non è opportuno che l'Amministrazione stessa persegua direttamente in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione oppure perché l'Amministrazione non sarebbe in grado di perseguirli con altrettanta efficacia o potrebbe perseguirli con maggiori oneri per la collettività.

ART. 4 VANTAGGI ECONOMICI

I vantaggi economici consistono in benefici diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, nonché mediante concessione in uso a condizioni vantaggiose di beni Comunali.

ART. 5 LIMITI PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE MANIFESTAZIONI

Il finanziamento da parte dell'Amministrazione di specifiche manifestazioni può avvenire nel rispetto dei limiti di spesa posti dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010. Tali limiti cesseranno di operare qualora la citata disposizione legislativa venga abrogata, dichiarata incostituzionale o comunque modificata.

ART. 6 DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 è vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione ritenendosi con essa ogni forma di elargizione o contributo erogato al fine di promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO TERZO CRITERI DI EROGAZIONE

ART. 7 NORME DI CARATTERE GENERALE

L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

ART. 8 LINEE DI INDIRIZZO

Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinati i settori che l'Amministrazione Comunale intende sostenere con propri contributi. Nella medesima delibera sono indicati i criteri di selezione dei beneficiari qualora siano inoltrate più richieste di contributo da parte di soggetti operanti nel medesimo settore.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI

La concessione dei contributi, delle sovvenzioni, sussidi e benefici è disposta a favore di:

- a) Associazioni, Enti o Gruppi che operano, senza scopo di lucro, a beneficio della collettività.
- b) Enti pubblici ed a rilevanza pubblica ivi compresi gli Enti pubblici associativi per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune.
- c) Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano e svolgono attività concordate con l'Amministrazione Comunale mediante appositi disciplinari a vantaggio della popolazione.
- d) Enti e Privati, Associazioni e Comitati per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali fondamento, peraltro, della Costituzione.

Anche nelle ipotesi di cui alla precedente lettera c) è escluso il fine di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale. Sui manifesti, locandine ed altri strumenti pubblicitari non dovrà mai comparire lo stemma del Comune o la denominazione dello stesso.

TITOLO QUARTO MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 10 ALBO COMUNALE

E' istituito l'albo comunale delle associazioni, degli enti benefici, delle organizzazioni non lucrative e dei comitati.

La tenuta dell'albo è affidata al Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

L'iscrizione è disposta, su domanda del legale rappresentante dell'Ente interessato, dal responsabile dell'Ufficio Segreteria previa verifica che il soggetto richiedente sia privo di qualunque scopo lucrativo. A tal fine, unitamente alla domanda, dovrà essere depositato copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo e dovranno essere indicate le generalità delle persone che hanno potere di rappresentanza dell'ente.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande vanno indirizzate al Sindaco o suo delegato **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, debbono essere Sottoscritte dal rappresentante dell'Ente, Associazione, ONLUS o comitato.

Alla domanda deve essere allegata un'elencazione delle attività realizzate l'anno precedente e di quelle che si intendono realizzare durante l'anno in corso, eventualmente con quantificazione dei costi sostenuti ed indicazione dei motivi per i quali è richiesto il contributo.

Nella domanda vanno indicati:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità (solo nel caso della prima richiesta);
- b) dichiarazione dell'iscrizione o meno all'albo dell'associazionismo regionale e comunale con la data di iscrizione (solo nel caso della prima richiesta);
- c) indicazione del conto corrente bancario (IBAN) o postale e loro sede di riferimento oltre che le generalità di tutti i soggetti che hanno potere di gestire il suddetto conto.

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE FINANZIAMENTI

Le domande sono istruite dal responsabile dell'ufficio segreteria ed i contributi sono concessi con delibera motivata della Giunta Comunale.

ART.13 PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'amministrazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente, secondo modalità di facile consultazione in osservanza a quanto stabilito in materia dal D.lgs. n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

L'onere di pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al comma precedente si applica anche agli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti attributivi di qualsiasi vantaggio economico di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

ART. 14 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI

E' possibile richiedere l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche, ecc., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.

La richiesta di utilizzo deve essere inoltrata al Sindaco con le seguenti modalità:

- a) domanda scritta con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di utilizzo dell'immobile;
- b) denominazione della persona fisica alla quale verranno consegnate le chiavi dell'immobile che dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava originariamente.
- c) potrà essere richiesto deposito cauzionale.

A discrezione della Giunta Comunale potranno essere eccezionalmente accolte domande pervenute senza l'anticipo richiesto di 15 giorni.

Il beneficiario assume la responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante il periodo di utilizzazione dell'immobile, ivi compresi il furto, l'incendio ed eventuali atti vandalici.

L'assicurazione di opere (quadri o simili) esposte negli immobili comunali è a carico di chi espone.

Il richiedente esonererà espressamente il Comune da ogni conseguente responsabilità.

Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione nelle condizioni in cui è stato consegnato, è tenuto, altresì, a risarcire eventuali danni agli spazi, attrezzature, opere, suppellettili, impianti o altri beni.

Nell'ambito della concessione il Comune, per gravi e motivate ragioni, può richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso del bene mobile o immobile concesso in uso.

ART. 15 ESCLUSIONI

Il presente regolamento non si applica per l'erogazione dei contributi concessi dal Comune in base a normative Comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.

Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad Enti, Consorzi e Società ai quali partecipa l'Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 16 DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui la deliberazione di Consiglio Comunale con cui viene adottato diviene esecutiva.